



COMUNE DI NIARDO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE E CUSTODIA DEI CANI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 maggio 2015

INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II – Norme di comportamento

Art. 3 - Raccolta delle deiezioni solide

Art. 4 - Museruole e guinzagli

TITOLO III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico

Art. 5 – Tutela del patrimonio comunale

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 6 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 7- Sanzioni e rimborsi spese

Art. 8 - Vigilanza e osservanza del Regolamento

Art. 9- Incompatibilità e abrogazione di norme

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non vedenti o ipovedenti.

Art. 2 - Definizioni

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico e sul territorio comunale.

Ai sensi del presente regolamento si definisce:

- **Area pubblica o di uso pubblico** : le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale in pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici ed ogni altra area a cui hanno libero accesso i cittadini.
- **Accompagnatore/conduuttore** : la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia uno o più cani, anche se non registrati, durante la permanenza su area pubblica o di uso pubblico.

Titolo II – Norme di Comportamento

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle aree verdi e pedonali, gli accompagnatori sono sempre tenuti a:

1. Munirsi di mezzi (sacchetti impermeabili ed eventuale paletta) idonei ad asportare e contenere le deiezioni solide depositate dai cani condotti.
2. Esibire tali mezzi a richiesta dei competenti Organi di vigilanza.
3. Provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti, utilizzando i mezzi di cui al punto precedente, e conferendole

successivamente nei cassonetti per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o nei cestini porta rifiuti.

Art. 4 – Museruole e guinzagli

Nelle aree di cui all'art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti a :

1. condurre i cani di piccola taglia al guinzaglio oppure, se liberi, munirli di idonea museruola;
2. condurre i cani di media e grossa taglia, esclusivamente al guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1.50. Nei luoghi affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre, feste, ecc. e nei locali pubblici i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola, tale da impedire all'animale di mordere.

Sono esonerati dall'uso del guinzaglio e della museruola:

1. i cani dei pastori utilizzati durante l'attività di guardia ai greggi e alle mandrie.
2. I cani in dotazione alle forze armate ed ai corpi di polizia se utilizzati per servizio.
3. I cani dei cacciatori durante l'attività venatoria e nelle apposite zone di caccia, i quali dovranno rimanere sotto la stretta sorveglianza e custodia degli accompagnatori.
4. Cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che deve essere esibita a richiesta degli Organi di controllo, tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore.

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico

Art. 5 – Tutela del patrimonio comunale

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobili o immobile. È sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi comunali attrezzati con giochi per bambini, identificati con idonea cartellonistica, e nelle aiuole fiorite. In generale, i proprietari o conduttori dei cani, avendone la responsabilità, hanno l'obbligo della vigilanza e della custodia del proprio animale domestico.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 6 – Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e sui servizi di trasporto pubblico

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi.
2. E' fatto divieto agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati e/o conservati.
3. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.
4. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta e riposta negli appositi contenitori.
5. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso.
6. E' fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali.
7. Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili e scuole), ne è consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.
8. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
9. Il proprietario/detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 7 – Sanzioni e rimborsi spese

L'inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 e s.m.i.

La cattura dei cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), è delegata al servizio di accalappiamento cani convenzionato con l'ASL di Vallecamonica-Sebino previa segnalazione del Corpo di Polizia Locale, dei veterinari Ufficiali dell'ASL di Vallecamonica-Sebino e di tutte le forze di Pubblica Sicurezza (Polizia Stradale, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale).

- Le spese sostenute per la cattura di cani vaganti sul territorio comunale sono stabilite e rimosse dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL di Vallecamonica-Sebino addebitandole al legittimo proprietario.
- Le spese per il mantenimento del cane presso il canile sanitario fino all'eventuale consegna al legittimo proprietario sono stabilite e rimosse dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL di Vallecamonica-Sebino
- Le spese per il puro mantenimento del cane presso il canile rifugio /escluse eventuali spese per cure veterinarie, ecc.) fino all'eventuale consegna al legittimo proprietario sono stabilite in € 5,00 al giorno e sono rimosse dal Comune di Niardo.
- Eventuali rimborsi di ogni altra spesa documentata sostenuta dal Comune di Niardo per interventi di competenza dei proprietari o detentori dei cani saranno richieste con specifica rendicontazione.

Art. 8 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Sono incaricati di fare rispettare il presente Regolamento, nell'ambito delle proprie competenze, gli agenti della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, i funzionari dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinario dell'ASL di Vallecamonica-Sebino e tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.

Art. 9 – Incompatibilità e abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.